



**TRIBUNALE DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. XXXX XXXX, all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte con termine sino al **21.9.2023**; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 21.9.2023; ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa n. **XXX/2023** R.G.Lav.

TRA

XXXXXXXXXX

rappresentata e difesa dall'Avv. Lo Bue, Rinaldi, Miceli, Ganci, giusta delega in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Parma, Borgo Ronchini n. 9;

RICORRENTE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dal dott. XXXXX, dalla dott.ssa XXXXX, dalla dott.ssa XXXXX e dal dott. XXXX, giusta delega in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso l'U.S.R. per le Marche (recapito PEC: usmarche.dr@legalmail.it);

RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione professionale docente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente allega di aver prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato tra il 2019 e il 2022 e di non avere avuto la corresponsione della retribuzione professionale docente (RPD) prevista dall'art. 7 CCNL 15.3.2001. Lamenta la natura discriminatoria di tale mancata erogazione per violazione dell'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, richiamando un precedente di legittimità che aveva accolto una pretesa analoga.

Costituendosi in giudizio l'amministrazione resistente sostiene che nel caso di specie vi erano ragioni oggettive per escludere l'erogazione della RPD ai docenti chiamati a coprire supplenze brevi e temporanee, vista la differenza di mansioni e di disciplina normativa applicabile ai docenti con contratto di supplenza breve e temporaneo rispetto ai docenti in ruolo.



Orbene, come ricordato in ricorso, la questione è già stata affrontata dalla Corte di Cassazione che con ordinanza n. 20015/2018 (cui sono seguiti diversi precedenti di merito versati in atti e tutti conformi) ha disposto la piena equiparazione tra docenti assunti per supplenze temporanee e docenti assunti in ruolo sotto il profilo che qui interessa, sancendo il principio di diritto per il quale “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.

Alla luce di tale chiaro principio di diritto (peraltro ribadito anche nella più recente Cass. 6293/2020) che sancisce una inequivoca interpretazione della normativa contrattuale, le ulteriori argomentazioni del Ministero risultano del tutto inadeguate a superare la piena equiparazione ai fini che qui rilevano tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti con supplenze non solo annuali ma anche brevi. D'altro canto, come sottolineato nella pronuncia in esame, il supplente temporaneo in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, sia pure limitatamente ai compiti che vanno espletati nel lasso temporale in cui la sostituzione ha luogo e che ben possono quindi non comprendere tutti gli incumbenti legati ad esempio all'avvio dell'anno scolastico.

A fronte di tale identità di mansioni a nulla vale rilevare che, con riguardo ad altri istituti, vi sono differenze di disciplina e di gestione dei rapporti di ruolo a tempo indeterminato rispetto ai rapporti a tempo determinato per supplenze brevi, trattandosi di aspetti che non ineriscono ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate, unici idonei a giustificare anche per la giurisprudenza comunitaria una differenza di trattamento economico.

Venendo al quantum della pretesa il Ministero correttamente rileva l'erroneità della somma pretesa per l'a.s. 2021/2022. Si legge infatti nella memoria che “La somma complessiva richiesta da parte ricorrente con riferimento a quella specifica annualità scolastica ammonterebbe complessivamente ad € 790,24. Detto valore viene ottenuto da parte ricorrente sommando € 277,78 (3,23 x 86 giorni) ad € 512,46 (€ 3,51 x 146 giorni). Orbene, l'importo del secondo addendo è errato in quanto la corretta moltiplicazione da effettuare sarebbe **€ 3,41** x 146 giorni che darebbe un importo pari ad € 497,86. Il valore corretto di € 3,41 (rispetto a quello errato di € 3,51 utilizzato da controparte) si ottiene dividendo l'importo lordo



giornaliero della retribuzione professionale docenti pari ad € 6,15 (€ 184,50 : 30 giorni) per il numero di ore complessive ideali (18) e moltiplicando il risultato per il numero di ore effettivamente lavorate dalla docente (10)”

Ritenendo pienamente condivisibili i rilievi del Ministero convenuto si ritiene di dover ridurre la pretesa attorea spettando una somma pari a Euro 3.335,38 (Euro 1.251,30 per l'a.s. 2019/2020; Euro 1.308,44 per l'a.s. 2020/2021; Euro 775,64 per l'a.s. 2021/2022). Per completezza si nota che anche volendo considerare gli importi totali indicati in ricorso la sommatoria di essi determina un credito inferiore al vantato; si è pertanto proceduto a ricalcolare in base ai giorni e agli importi indicati le somme spettanti, risultando maggiore la somma spettante per l'a.s. 2020/2021 per errore di calcolo contenuto nel ricorso introduttivo e minore la somma spettante per l'a.s. 2021/2022 per le ragioni esposte dal ministero convenuto.

Per tali ragioni, il ricorso va accolto nei limiti indicati.

Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo, in importo compreso tra il medio e il massimo tariffario, tenuto conto della non complessità della materia trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione a corrispondere a XXXX XXXX la voce retributiva “retribuzione professionale docenti” per le supplenze susseguitesesi tra l'ottobre 2019 e il giugno 2022 per un importo di Euro 3.335,38, oltre accessori come per legge;
- 2) Condanna il Ministero dell'Istruzione a rifondere a XXXX XXXX le spese di lite che liquida in Euro 1.249,00, di cui Euro 1.200,00 per compenso professionale ed Euro 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Ancona, il 22.9.2023 all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..

IL GIUDICE

(dr.ssa XXXX XXXX)

(Atto sottoscritto digitalmente)

